

Edizione di giovedì 11 dicembre 2014

ACCERTAMENTO

[La "lunga" procedura dell'accertamento sintetico](#)

di Sergio Pellegrino

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il deposito di merci non fa stabile organizzazione di impresa estera](#)

di Fabio Landuzzi

PATRIMONIO E TRUST

[L'assistenza a un familiare in Italia non implica la residenza fiscale](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

DIRITTO SOCIETARIO

[Fusione di società interamente possedute: semplificazioni](#)

di Sandro Cerato

IVA

[Cessioni di beni a clienti UE appartenenti ad un gruppo IVA](#)

di Marco Peirolo

BUSINESS ENGLISH

[Competition, competitive: come tradurre 'concorrenza' in inglese](#)

di Stefano Maffei

ACCERTAMENTO

La “lunga” procedura dell'accertamento sintetico

di **Sergio Pellegrino**

Nell'ambito del **“nuovo” accertamento sintetico** disciplinato dall'art. 38 del D.P.R. 600/1973, il legislatore ha previsto una **procedura**, prima di arrivare all'eventuale emanazione dell'avviso di accertamento, che è dispendiosa in termini di tempo per l'Amministrazione finanziaria, e conseguentemente anche per la difesa, procedura che è stata pensata in termini di **maggior garanzia** per i contribuenti e allo stesso tempo, anche nell'interesse dell'Erario, di auspicata definizione preventiva rispetto al contenzioso.

Per questo motivo molti dei contribuenti che hanno ricevuto in relazione al periodo di imposta 2009 i questionari qualche mese fa, soltanto nelle prossime settimane, se non c'è stata l'archiviazione o la definizione, si vedranno **notificati gli avvisi di accertamento**.

Andiamo a delineare la **procedura passo dopo passo**.

Il primo momento è quello della **selezione a livello centrale** dei contribuenti da controllare attraverso l'accertamento sintetico.

Nella [**circolare 24 del 31 luglio 2013**](#) l'Agenzia ha evidenziato come questa selezione si fondi soltanto su **spese certe e spese per elementi certi**, mentre **le spese Istat non vengono prese in considerazione**.

Già in questa fase l'Agenzia tiene conto del reddito complessivo non solo del contribuente, ma anche del **nucleo familiare** al quale appartiene, per evitare di iniziare un'attività di controllo nei confronti di un soggetto che possa giustificare il proprio tenore di vita superiore rispetto al reddito personale sulla base appunto del reddito familiare (e qui va verificata la correttezza del dato risultante all'anagrafe rispetto alla situazione “reale”).

La selezione dovrebbe portare ad individuare i contribuenti che presentano un elevato e significativo rischio di evasione, anche se alcune delle situazioni che abbiamo esaminato non sembrano proprio in linea con questo obiettivo.

Una volta individuati i contribuenti da controllare a livello locale, gli uffici provvedono ad inviare loro un **questionario**, con i dati risultanti all'anagrafe, la quantificazione delle spese per elementi certi e la richiesta di ulteriori dati e informazioni, che contiene anche un **invito a comparire** per instaurare un primo contraddittorio tra ufficio e contribuente.

Nell'ambito di questo primo contraddittorio, vengono **analizzate le spese certe, le spese per**

elementi certi, gli incrementi patrimoniali e l'eventuale incremento del risparmio, quantificato sulla base delle indicazioni fornite da parte dello stesso contribuente circa il saldo iniziale e finale di ogni rapporto finanziario in essere (a partire dall'anno 2011 questi dati risultano invece già all'Agenzia, che potrà conseguentemente orientare in modo "chirurgico" i controlli).

In questo modo si arriva alla **quantificazione del reddito sintetico** e ad una prima valutazione circa l'eventuale sussistenza di elementi che giustifichino il divario tra quanto dichiarato da parte del contribuente e quanto ricostruito sulla base della capacità di spesa e di risparmio che questi ha dimostrato nel corso del periodo d'imposta.

A questo punto l'ufficio potrebbe decidere di procedere all'**archiviazione** laddove il contribuente abbia fornito **idonee giustificazioni**.

Il contribuente in questo caso non riceve alcuna comunicazione, ma semplicemente constata che l'attività dell'ufficio non procede ulteriormente con i passaggi che invece la procedura impone.

Se invece il contribuente non è riuscito a giustificare il divario fra reddito dichiarato e reddito determinato sinteticamente, l'ufficio predispone un **nuovo invito al contraddittorio** che però ha una natura profondamente diversa rispetto a quello precedente: contiene infatti la **quantificazione del maggior reddito, della maggiore imposta e delle sanzioni correlate**.

Qui la circolare 24/E/2013 indica come entrino in gioco anche le spese Istat, anche se nei casi dei clienti che abbiamo avuto modo di esaminare, gli uffici hanno rinunciato a questa possibilità, intelligentemente attesa la loro natura assolutamente aleatoria e lo scarso "contributo" in termini di importi derivanti.

L'invito al contraddittorio può essere definito dal contribuente beneficiando della **riduzione della sanzione ad 1/6** che è il "prezzo" per la definizione integrale della pretesa impositiva.

È chiaro e evidente che se la ricostruzione sintetica del reddito poggia su spese certe, e non vi sono particolari giustificazioni da poter addurre, **la scelta da raccomandare al cliente è proprio quella di procedere alla definizione**.

Qui è tutto da capire che cosa accadrà quando l'istituto della definizione integrale degli inviti al contraddittorio verrà soppresso come previsto dalla legge di stabilità a fronte del "rafforzamento" del ravvedimento operoso (la norma prevede infatti che sarà applicabile soltanto per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015).

Laddove il contribuente non voglia procedere alla definizione, si presenterà ad un **nuovo contraddittorio**, la cui utilità, se è stato fatto bene il primo da parte della difesa producendo tutti gli elementi utili, appare dubbia.

Il legislatore impone però l'attivazione della **procedura di accertamento con adesione**, con la

possibile definizione della pretesa impositiva con la **riduzione delle sanzioni ad 1/3.**

Se anche il secondo contraddittorio non porta ad una definizione, a questo punto l'ufficio procederà all'emanazione dell'**avviso di accertamento**, per il quale naturalmente non sarà più attivabile la procedura dell'accertamento con adesione già esperita.

Al contribuente non rimarrà quindi che **impugnare l'avviso di accertamento affrontando il relativo contenzioso.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il deposito di merci non fa stabile organizzazione di impresa estera

di Fabio Landuzzi

La **Corte di Cassazione, sez. penale**, con la **sentenza n. 40327/2014** ha affermato che non è desumibile la sussistenza di una **stabile organizzazione** nel territorio italiano di una società estera quando siano rinvenibili solo **indici del tutto non significativi**. In modo particolare, nel caso di specie, era stato constatato che l'impresa estera disponeva in Italia di una **attività di stoccaggio di prodotti** (capi di abbigliamento) presso una propria impresa controllata italiana; i prodotti venivano poi spediti da questo centro di stoccaggio ai clienti intermedi.

Nel contempo, non erano state riscontrate situazioni in cui venissero assunte in Italia, direttamente da personale dell'impresa italiana, delle **decisioni imprenditoriali** relative a queste attività, in quanto di tali decisioni si occupava direttamente l'impresa estera demandando alla propria controllata italiana la **sola fase esecutiva**.

La Cassazione, nell'ambito di questo procedimento penale, ha quindi annullato la sentenza di secondo grado con la quale era stata invece raffirata l'**omessa presentazione della dichiarazione dei redditi** in Italia da parte dell'impresa estera nel presupposto – poi disatteso dalla Suprema Corte – che questa avesse in territorio italiano una propria stabile organizzazione. E' stato infatti riscontrato che la società italiana non aveva alcuna possibilità di **determinare in modo autonomo** né la **tipologia** e né la **quantità della merce** da produrre, e tantomeno aveva **autonomia in merito alla accettazione degli ordini** dai clienti; inoltre, anche la **gestione dell'eventuale contenzioso commerciale** con i clienti, avuto riguardo a presunti difetti di qualità dei prodotti, era di esclusiva competenza dell'impresa estera.

Nell'ambito della istruttoria compiuta non erano emersi elementi tali da fare intravvedere che la società italiana non fosse altro che un **semplice incaricato** a svolgere attività di **mera esecuzione delle direttive imprenditoriali** decise dalla società estera. Non era emersa, per l'attività svolta, quella **"ampia e tendenzialmente generalizzata autonomia gestionale, decisoria e di programmazione"** che farebbe presupporre l'esistenza nel territorio italiano di una stabile organizzazione dell'impresa estera.

Con altra **sentenza (n. 17299/2014)** la **Cassazione** aveva invece intravisto la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia di un'impresa estera, nella fattispecie in cui venivano svolte nel territorio italiano la **gestione amministrativa** e la **programmazione di tutti gli atti necessari per il raggiungimento dello scopo sociale**, rilevando come in tale situazione non risultasse affatto determinante il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e quello di espletamento dei

servizi.

Le sentenze in commento mettono in risalto la particolare **delicatezza del tema** in modo particolare nei casi in cui il **modello di business** dell'impresa multinazionale preveda nel mercato italiano l'esistenza di società controllate a cui sono affidati **ruoli di supporto operativo** alla attività principale direttamente compiuta dall'impresa non residente. Le verifiche dell'Amministrazione sono infatti incentrate sulla constatazione, basata su **elementi fattuali** e quindi concreti, della **effettiva corrispondenza fra le funzioni svolte** dall'impresa italiana mediante le proprie risorse ed il proprio personale e le **funzioni contrattualmente previste**; ciò, al fine di verificare l'esistenza di eventuali eccedenze di funzioni realmente esercitate rispetto a quanto previsto negli accordi contrattuali e quindi, se del caso, contestare l'esistenza di una **stabile organizzazione** occulta dell'impresa estera, **personale** od anche **materiale**.

PATRIMONIO E TRUST

L'assistenza a un familiare in Italia non implica la residenza fiscale

di Ennio Vial, Vita Pozzi

La sentenza n. 5714 della **C.T.R. di Milano** dell'08.10.2014 (depositata il 06.11.2014) è intervenuta in un caso di accertamento della **residenza italiana** di un contribuente che aveva trasferito la propria residenza a **Montecarlo** ancora negli anni '70, ma che si recava frequentemente in Italia per **assistere un familiare** impossibilitato a muoversi dal territorio dello Stato.

Il primo elemento di interesse della sentenza attiene alla **elencazione** da parte dell'Agenzia della **documentazione** che ha preso come riferimento per la sua attività. In particolare si tratta di:

- informazioni anagrafiche;
- rapporti con altri soggetti: **partecipazioni** e rappresentanze societarie;
- informazioni reddituali: **dichiarazioni fiscali** presentate ed eventuali istanze di rimborsi;
- versamenti unificati e iscrizioni a ruolo;
- informazioni patrimoniali: **proprietà immobiliari**, possesso di autoveicoli, atti di compravendita, **donazione**, locazione, costituzioni di società e conferimenti;
- presenza di **utenze domestiche** intestate al contribuente;
- eventuali **movimentazioni di capitale** all'estero;
- contratti assicurativi stipulati con società italiane.

Successivamente, sono state poste in essere anche indagini finanziarie volte ad evidenziare la presenza di **conti correnti**, **carte di credito**, cassette di sicurezza ed altre posizioni simili. Inoltre, è emersa la proprietà indiretta delle quote di una srl italiana proprietaria di **un'abitazione di prestigio in Italia**.

In sede di ricorso di primo grado, il contribuente ha fornito copiosa documentazione attestante il trasferimento di **residenza a Montecarlo** sin dagli anni 70, dove vive grazie all'**eredità** pervenuta dal **coniuge defunto**.

Il contribuente utilizza **l'abitazione** di prestigio **italiana**, ovviamente con tutte le utenze collegate ed utilizzate, per incontrare ed **assistere il parente** che non può muoversi dall'Italia.

L'Agenzia, per sostenere la sussistenza della residenza nel nostro Paese, ha fatto leva sull'utilizzo di una **carta di credito** ed una **carta** rilasciata da una **catena di supermercati**, oltre

alla disponibilità di diversi conti correnti in Italia, sia personali che riferiti al parente.

La **C.T.P. di Milano accoglie il ricorso** del contribuente. I giudici di **seconde cure confermano** le tesi del primo grado.

In particolare, è emerso che:

- la **carta di credito** è stata usata **esclusivamente** presso un supermercato nei **pressi dell'abitazione** italiana;
- è priva di merito la valutazione circa il fatto che le **utenze italiane** siano più alte rispetto a quelle di Montecarlo che paiono invece irrisonie alla vista dei verificatori.

In realtà, si osserva come i **consumi limitati** siano comunque compatibili con le modeste esigenze di una **persona anziana**. Inoltre, è interessante e quasi godibile il passaggio dove si afferma che avere della **servitù** nell'immobile italiano “**non appare essere, sino a prova contraria, un grave delitto** teso a voler **truffare il fisco italiano**”. Il fatto di dover assistere un parente “*fanno apparire normale il sostenimento di spese straordinarie avendone le possibilità economiche*”.

La sentenza, infine, evidenzia come l'Ufficio continui a pretendere, resistendo in giudizio, di far assurgere a **prove certe** quelle che sono **semplici presunzioni**, insinuandosi nella vita privata del contribuente e pretendendo di condizionarne il tenore di vita. Da ultimo si segnala come l'**Ufficio** sia stato **condannato al pagamento delle spese**.

DIRITTO SOCIETARIO

Fusione di società interamente possedute: semplificazioni

di Sandro Cerato

Come è stato ampiamente analizzato anche nel corso del Master Breve, nella gestione di un'operazione di fusione societaria uno degli elementi rilevanti, se non il più importante, è certamente costituito dal rapporto di cambio, che costituisce il valore cui sono concambiate le azioni o quote dei soci della società incorporata, i quali, a seguito della fusione della società, ricevono una partecipazione nella società incorporante, ovvero in quella neo-costituita a seguito della fusione (nell'ipotesi di fusione propria).

Tuttavia, vi possono essere delle fattispecie di fusione in cui tale rapporto di cambio non è determinato, poiché il socio della società incorporata è la stessa società incorporante. Ed a tale proposito, l'art. 2505 Cod. Civ. prevede specifiche semplificazioni per le fusioni in cui la società incorporante possiede il controllo totalitario della società incorporata, con la conseguenza che a seguito della fusione la società incorporante si limita ad annullare la partecipazione iscritta nel proprio bilancio ed assume i valori degli elementi dell'attivo e del passivo della società incorporata. E' evidente che in tale ipotesi non è possibile individuare un rapporto di cambio, e la fusione può essere eseguita senza quelle garanzie che tipicamente sono previste per una corretta determinazione del rapporto di cambio, e quindi a tutela dei soci della società incorporata, che si vedono "scambiare" le proprie azioni o quote nella società incorporata con una partecipazione nella società incorporante.

In tale ottica, l'art. 2505 Cod. Civ. prevede delle semplificazioni nel contenuto dei documenti che sono predisposti dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ed in particolare si stabilisce che nel progetto di fusione, previsto dall'art. 2501-ter Cod. Civ., non devono risultare le seguenti informazioni: il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro, le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante, nonché la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili. Inoltre, non è necessario redigere né la relazione degli amministratori, di cui all'art. 2501-quinquies Cod. Civ, né quella degli esperti di cui al successivo art. 2501-sexies Cod. Civ., poiché entrambi tali documenti hanno la funzione rispettivamente di descrivere come si è arrivati alla determinazione del rapporto di concambio indicato dagli amministratori nel progetto di fusione e la sua congruità.

In merito ai presupposti per la fusione semplificata, è opportuno ricordare il contenuto della Massima n. 22 del Consiglio Notarile di Milano, che ha chiarito in primo luogo che il requisito del possesso della partecipazione totalitaria nella società incorporata deve sussistere al momento della sottoscrizione dell'atto di fusione, con la conseguenza che è legittima l'assunzione di una delibera di fusione secondo tale procedura anche qualora il presupposto

della partecipazione totalitaria non sussista in detto momento, fermo restando che il perfezionamento della fusione è sottoposto al futuro realizzarsi del presupposto partecipativo. In secondo luogo, secondo la Massima in questione, non è necessaria la relazione degli esperti in tutte le ipotesi in cui la fusione, pur potendo dar luogo ad un concambio di azioni o quote, non può in alcun modo comportare alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci. Tale condizione si realizza, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- fusione di due o più società interamente possedute da un'unica società;
- fusione di due o più società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l'altra posseduta in parte da quest'ultima e per la restante parte dalla prima;
- fusione di tre o più società interamente possedute a "cascata" dalla medesima società;
- fusione di due o più società i cui soci siano i medesimi, secondo le stesse percentuali ed i medesimi diritti;
- fusione per incorporazione (inversa) della società controllante nella controllata interamente posseduta.

IVA

Cessioni di beni a clienti UE appartenenti ad un gruppo IVA

di Marco Peirolo

L'art. 50, comma 1, del D.L. n. 331/1993 stabilisce che, per le cessioni intracomunitarie di beni, la non imponibilità IVA si applica se il cessionario ha **comunicato il proprio codice di identificazione**, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice ISO che identifica lo Stato membro di appartenenza.

Nei rapporti commerciali con i clienti di altri Paesi membri, può accadere che il suddetto codice identificativo sia **attribuito ad un diverso soggetto**. Tale circostanza si riscontra a seguito dello specifico controllo compiuto attraverso il **servizio delle partite IVA comunitarie**, disponibile su sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, indispensabile per poter emettere le fatture di vendita senza l'addebito della relativa imposta.

Nel caso che s'intende esaminare, il cliente, al quale vengono chiesti i necessari chiarimenti, fa sapere che il codice identificativo comunicato è quello del **gruppo IVA** al quale ha aderito.

In questa situazione è quindi necessario capire se la cessione possa essere comunque fatturata in regime di non imponibilità. In buona sostanza, il cliente – **ipotizziamo inglese** – facente parte di un gruppo IVA è davvero privo di una propria partita IVA?

Il dubbio si giustifica (anche) nella considerazione che, nel **regime dell'IVA di gruppo** disciplinato dall'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979, l'imposta è liquidata e versata unitariamente in capo alla capogruppo, ma le singole società – controllate e controllante – mantengono il rispettivo numero di partita IVA, in quanto **continuano ad essere autonome** non solo giuridicamente, ma anche fiscalmente.

Sul piano comunitario, il gruppo IVA è regolato dall'art. 11 della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all'art. 4, par. 4, dell'abrogata VI Direttiva CEE. In base a tale disposizione, previa consultazione del Comitato IVA, ogni Stato membro può considerare come un **unico soggetto passivo** le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, benché la disciplina nazionale dell'IVA di gruppo non dia luogo ad una vera e propria unificazione soggettiva delle società facenti parte del gruppo, la stessa attua comunque una deroga, sia pure parziale, ai principi di soggettività, prevedendo una **procedura unificata di compensazione e versamento del tributo** (R.M. n. 347/E/2002). In pratica, la disciplina dell'IVA di gruppo prende le mosse dall'art. 11 della Direttiva n.

2006/112/CE, senza tuttavia accogliere il principio fondamentale in esso contenuto, consistente nel riconoscimento giuridico e fiscale dell'unitarietà del soggetto passivo in presenza di soggetti giuridicamente indipendenti, ma vincolati tra loro da rapporti economici ed organizzativi. Invero, il principio codificato dalla citata norma comunitaria è stato recepito in termini molto ristretti e con **contenuto di carattere procedurale**, cioè mantenendo sempre l'autonomia giuridica e fiscale delle società interessate, sufficiente a perseguire il fine prefissato che è quello di offrire a dette società un mezzo semplificato di recupero delle eccedenze di credito mediante la compensazione tra debiti e crediti d'imposta emergenti dalle liquidazioni e dichiarazioni di società facenti parte del gruppo (C.M. 28 febbraio 1986, n. 16/360711).

Seppure limitata agli aspetti procedurali, la Corte di giustizia, con la sentenza relativa alla causa C-162/07 del 22 maggio 2008, ha comunque ritenuto che la disciplina nazionale in tema di IVA di gruppo sia **compatibile con la normativa comunitaria**.

Sta di fatto, però, che l'attuazione del regime del gruppo IVA implica che le società, caratterizzate da vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo, non siano più considerate quali soggetti passivi distinti ai fini dell'IVA, ma un unico soggetto passivo e che **al gruppo sia assegnato un unico numero di partita IVA** (Corte di giustizia, causa C-162/07).

Ne consegue che le imprese facenti parte del gruppo IVA sono **prive di un autonomo numero di partita IVA**, così come emerge nel caso ipotizzato, riferito al cliente inglese del fornitore italiano, dal VAT Notice 700/2 (*group and divisional registration*), aggiornato all'8 agosto 2014.

Nel punto 2.6 del comunicato, si afferma che: "*When a VAT group is registered, any previous VAT registration numbers that individual members may have had will be cancelled and a new number will be issued to the group as a whole. This number identifies the group as a taxable person and will remain unchanged, even if the membership is varied or the representative member is changed. This registration number must then be used by all the group members. Similarly, if a group is disbanded, it will be deregistered and any members still liable to be registered, or if entitled, applying to be registered, will be re-registered and given new VAT numbers*".

In definitiva, è corretto che l'impresa italiana, per la cessione di beni al cliente comunitario che abbia comunicato il codice identificativo del gruppo IVA di cui fa parte, applichi il regime di non imponibilità di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993.

BUSINESS ENGLISH

Competition, competitive: come tradurre ‘concorrenza’ in inglese

di Stefano Maffei

In varie occasioni mi è capitato di sentire professionisti italiani utilizzare a sproposito il termine *concurrence*, che è un falso amico e **non traduce** il concetto di **libera concorrenza**.

In inglese, concorrenza è *competition* e gli **avvocati specializzati in diritto della concorrenza** dovrebbero scrivere sul proprio profilo *LinkedIn* ‘Lawyer, Expert in competition law’. Negli USA – e anche in Italia – si parla spesso anche di *antitrust law* (o **normativa antitrust**).

Chi cerca una definizione di *competition law* impara che è *the branch of the law* (il ramo del diritto) *concerned with the regulation of restrictive trade practices* (**condotte anticoncorrenziali**), *abuses of dominant position* (**abuso di posizione dominante**) *and state aid* (**aiuti di stato**). Tutelare la concorrenza significa diffidare dai **cartelli** (nel settore del petrolio, per esempio, *OPEC is an economic cartel whose mission is to coordinate the oil-production policies of its members*). Anche i **monopoli** sono un limite per la libera concorrenza e talvolta *monopolies are illegal*.

Al sostantivo *competition* corrisponde l'aggettivo *competitive* che è molto utile nel descrivere i **rapporti reciproci tra imprese**. Così, per esempio, l'**imprenditore** che acquista una tecnologia brevettata *may gain a competitive advantage over rival companies* (potrebbe acquisire un vantaggio competitivo rispetto ad aziende rivali).

Avevo iniziato dal sostantivo *concurrence* e vi devo una spiegazione sul suo significato. *Concurrence* si usa quando c'è il **simultaneo accadimento di due eventi**: ad es, nel caso di una sfortunata coincidenza letale si dirà *the concurrence of two unusual events led to his death*. Assai interessante è la differenza tra *concurrent* e *consecutive* quando si tratta di **pene da scontare**. Se le pene sono scontate simultaneamente l'espressione appropriata è *penalties are served concurrently* mentre leggerete *penalties are served consecutively* quando solo dopo avere scontato interamente la prima inizia a decorrere la seconda.

Infine, e spero che ormai sia chiaro, **concorrente** (di un'impresa) va tradotto con *competitor*, non con *concurrent*.

Per iscrivervi ai **nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario** a Verona e Roma organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito www.eflit.it